

n. Sentenza
n. Cronologico
n. Repertorio



TRIBUNALE DI ROMA

22246

2009/1123

n. 11955 Cronologica

Rep. 18308/09

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1° Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Lucia Fanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 51272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza del 21 aprile 2009 e vertente tra:

[REDACTED]

ATTORE

Nato a [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell'avv. Daniela Consoli che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO NON COSTITUITO

In persona del Ministro *pro tempore*;

OGGETTO DELLA CAUSA: riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (art. 35 D.Lgs. 28/1/2008 n. 25);

e con l'intervento del PM;

Lucia

2009

CONSIDERATO

Che con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 25/2008 [redacted] cittadino del Burkina Fasu, ha chiesto al Tribunale di voler annullare e/o disapplicare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 18 aprile 2008 (notificatogli il 14 giugno 2008), previo accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuto in via principale lo *status* di rifugiato politico (ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951), in via subordinata la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs. 251/2007 ed in ulteriore subordine un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.Lgs. 286/1998;

che ha allegato a sostegno di essere stato costretto a fuggire dal Burkina Fasu in seguito alle gravi persecuzioni (atti di violenza fisica e psichica, periodi di detenzione arbitraria ed illegittima, accompagnati dal rifiuto all'accesso di mezzi di tutela giuridici) subite a causa della propria militanza nel partito UNIR/MS di opposizione al Governo del Presidente Campaore; di avere denunciato nel 2002 i brogli elettorali mediante i quali quest'ultimo era stato eletto, partecipando alle manifestazioni di protesta dei partiti dell'opposizione, represses dalla Polizia con l'arresto arbitrario dei leader politici; di essere scampato all'arresto trovando rifugio in una Chiesa cristiana; di avere subito l'uccisione del proprio fratello, assassinato al suo posto per un errore di persona; di essere scappato in Italia nel 2003, venendo respinto alla frontiera e rimpatriato; di essere stato arrestato l'11 novembre 2003 e detenuto per tre settimane, venendo a lungo torturato; di essere stato scarcerato grazie all'intervento di un'associazione di tutela dei diritti umani, di avere ripreso l'attività politica candidandosi alle elezioni amministrative del comune di Koupela, tenutesi il 23 aprile 2006; di avere pubblicamente denunciato l'esistenza di brogli elettorali, invitando la popolazione a manifestare il proprio dissenso ed a scendere in piazza; di avere dovuto nuovamente fuggire allorché le manifestazioni erano state represses nel sangue, esponendo peraltro la moglie e la cugina a percosse e violenze sessuali da parte delle milizie governative, a causa del rifiuto di svelare il proprio nascondiglio; di avere vissuto nascosto sino al novembre 2006, allorché era riuscito a scappare dal paese ed a giungere nuovamente in Italia;

che ha evidenziato come la situazione politica in Burkina Fasu sia tuttora instabile e caotica, temendo a ragione per la propria incolumità personale nell'ipotesi di rientro nel proprio Paese a causa dei propri trascorsi;

che ha prodotto a sostegno il verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, copia della tessera del MBDHP, copia di un articolo inerente a tale associazione, copia della tessera del partito UNIR/MS, certificazione della propria candidatura alle elezioni amministrative, copia della lista e della tessera elettorale, nonché articoli di stampa inerenti ai risultati elettorali in Burkina Fasu;

che il convenuto non si e' costituito in giudizio;

che all'udienza di comparizione, depositati ulteriori documenti e disposta l'esibizione delle informazioni pervenute da parte del Ministero degli Affari Esteri, il ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda;

che tanto premesso, la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico appare fondata;

che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale appaiono dettagliate e congrue con la versione dei fatti riportata nel ricorso e risultano debitamente corroborate dall'ampia produzione documentale fornita, specificamente comprovante la militanza politica posta a fondamento delle persecuzioni subite;

che inoltre il certificato di morte del fratello del ricorrente (corrispondente per nominativo, luogo e data al racconto dell'esponente) conferma a sua volta l'attendibilita' complessiva della versione dei fatti *ab initio* fornita ed in tal senso milita anche il certificato del movimento dei diritti Umani MBDHP, attestante il coinvolgimento del Kabore nei fatti avvenuti a Koupela il 29 aprile 2006;

che non depongono infine in senso contrario le informazioni pervenute dal Ministero degli Affari Esteri, ove si consideri che quantunque non siano state acquisite notizie specifiche sulle manifestazioni avvenute nel 2003 e nel 2006 citate dal ricorrente, ciononostante da un lato tale lacuna appare spiegabile con il tempo trascorso (o con l'assenza di documentazione rinvenuta sul punto), mentre per il resto risulta documentato tanto l'esistenza del partito e delle associazioni citate dal Kabore, quanto il fatto che le elezioni del 23 aprile 2003 sarebbero state connotate da alcuni brogli;

che non soltanto quindi le informazioni acquisite non valgono a screditare la versione dei fatti del ricorrente, ma anzi a ben vedere specificamente la riscontrano;

che nei procedimenti in esame la prova puo' del resto essere valutata con minore rigore, in considerazione della obiettiva difficulta' in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio paese per salvaguardare la propria incolumita' (c.d. principio dell'onere probatorio attenuato, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11, richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. Un. 27310//2008 e recepito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251);

che sussiste dunque il fondato timore che in caso di rimpatrio Kabore Felix possa essere esposto ad atti di persecuzione, da intendersi anche come mancanza ed incapacita' di un governo di proteggere i diritti umani della sua popolazione, incapacita' considerata quindi come assenza della volonta' di proteggere;

che sussistono in definitiva i presupposti per il riconoscimento dello *status* richiesto, consistenti nella natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e nella rottura del legame sociale esistente tra lo Stato di origine ed il cittadino;

che le spese legali sono da considerarsi irripetibili, non essendo stata la domanda in alcun modo contrastata;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento della domanda, riconosce a [redacted], nato a [redacted] (Burkina Fasu) [redacted] lo *status* di rifugiato politico e per l'effetto annulla il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il 17 aprile 2008;
- 2) spese legali irripetibili.

Così' deciso in Roma l'1 ottobre 2009.

Il Giudice
dr. Lucia Fanti

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Cecilia Tancredi

Claudio

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEL CIRCOLO IN CANCELLERIA

2-9-07-2009

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Cecilia Tancredi

[Signature]

*a debito per
cost. patri. 101-2/4/08
n° 2303/08*



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

REG. SPESE 320/10

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCIATA A RICHIESTA DELL'AVV. *Consoli*
ED IN ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI. 8 FEB. 2010 4



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Consoli